

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2018.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 518).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016,

n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, nonché n. 510 del 27 febbraio 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del

Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centotanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il parere favorevole reso dall'Autorità nazionale anticorruzione con nota protocollo n. 24398 del 16 marzo 2018 in ordine all'ammissibilità delle deroghe al decreto legislativo n. 50/2016;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni relative alle aree destinate ad ospitare SAE

1. Al fine di ridurre il rischio derivante dall'incremento del carico idraulico conseguente alla realizzazione di strutture abitative di emergenza nel Comune di Norcia, nella zona di Via XX settembre ed in località Madonna delle Grazie, la regione Umbria è autorizzata ad effettuare la sistemazione idraulica del sistema di regimazione delle acque bianche, per un importo massimo di euro 500.000,00.

2. Per garantire la regolamentazione del traffico e della sosta nel centro abitato, il Comune di Norcia è autorizzato a realizzare un nuovo parcheggio in zona Porta Romana, in sostituzione dei precedenti occupati dalla delocalizzazione su suolo pubblico delle attività produttive per un importo complessivo di euro 821.453,64.

3. La regione Umbria provvede alla preventiva approvazione del progetto relativo alle opere di cui al comma 2.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni concernenti il Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statali

1. Per le finalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, l'arch. Giorgio Del Puente, funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato quale Soggetto Attuatore, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, in sostituzione del dott. Marco Guardabassi.

2. Il soggetto di cui al comma 1 è impiegato presso il Dipartimento della Protezione civile, secondo modalità che saranno successivamente concordate con l'amministrazione di appartenenza.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, al Soggetto Attuatore può essere erogato il compenso per lavoro straordinario effettivamente reso sino ad un massimo di quaranta ore mensili, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, per un ammontare massimo di euro 4.947,00.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni per garantire piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016, e al fine di garantire la piena operatività della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 489/2017, è prorogato fino al 27 agosto 2018.

2. La regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8, nel limite di spesa di euro 214.000,00.

3. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuità delle attività di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di cui in premessa, la regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 27 agosto 2018, entro il numero massimo di ventisette unità, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, secondo alinea, dell'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, si provvede, nel limite di spesa di euro 356.274,00, con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 9, comma 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità dell'attività didattica

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate ad assicurare la continuità didattica ed al fine di contenere gli oneri sostenuti in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, l'Università degli studi di Camerino, è autorizzata ad utilizzare gli eventuali posti disponibili nei campi *container*, installati per ospitare gli studenti iscritti all'anno accademico 2016/2017, anche per ospitare studenti iscritti agli anni accademici successivi, previa corresponsione di un contributo spese mensile da deter-

minarsi a cura del rettore, sentito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Ancona (ERSU).

Art. 5.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività produttive, sociali, culturali e ricreative

1. Al fine di garantire la continuità delle attività produttive, sociali, culturali e ricreative nel comune di Camerino, è autorizzata la spesa per l'allestimento ed il mantenimento, fino al 30 giugno 2018, di un centro funzionale composto da una tendostruttura e sedici strutture modulari temporanee, per un importo complessivo di euro 375.367,00.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività sociali, culturali e ricreative nel Comune di Norcia, è autorizzata la spesa per la realizzazione di una struttura temporanea in prossimità delle SAE situate nella zona industriale del medesimo Comune, per un importo complessivo di euro 300.000,00.

3. Alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016.

Art. 6.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale ed il celere espletamento degli interventi emergenziali nel comune di Norcia

1. Al fine di garantire il mantenimento del tessuto sociale e soddisfare le esigenze di natura ricettiva comunque connesse agli eventi sismici in rassegna è autorizzato l'utilizzo nel comune di Norcia dei *container* collettivi

resisi disponibili a seguito dell'integrale soddisfacimento del fabbisogno alloggiativo, con oneri interamente a carico degli utilizzatori.

Art. 7.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 510/2018, il Comune di Tolentino è autorizzato, qualora ne ricorrano i presupposti, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016 mediante aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso in deroga all'art. 95 del medesimo decreto legislativo.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 2.215.767,64 a valere sulle risorse assegnate con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 citata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2018

Il Capo del Dipartimento:
BORRELLI

18A03269